

# Software

## Edizione 2007

Valevole : 01.05.2007 al 30.04.2008

Editore:  
Amministrazione federale delle dogane AFD  
Direzione generale delle dogane  
Monbijoustrasse 40  
3003 Berna

[sekretariat.ozd.zentrale@ezv.admin.ch](mailto:sekretariat.ozd.zentrale@ezv.admin.ch)  
[www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch)



## INDICE

1	Definizioni .....	3
1.1	Software .....	3
1.2	Programmi (programmi di sistema e programmi d'applicazione).....	3
1.3	Programmi rettificativi (patch-up; forniture di sostituzione) .....	3
1.4	Forniture successive.....	3
1.5	Updates, upgrades e releases .....	3
1.6	Programmi di dimostrazione (programmi demo) e programmi per test. ....	3
1.6.1	Programmi di dimostrazione (programmi demo) .....	3
1.6.2	Programmi importati dalla stampa specializzata per test .....	4
1.7	Segmenti di programmi, parti di programmi, programmi greggi, programmi originali .....	4
1.8	Dischetti chiave e hardlocks .....	4
1.9	Escrow-Agreement .....	4
1.10	Banca dati / schedari .....	4
2	Oggetto dell'imposta .....	4
2.1	In generale.....	4
2.2	Software su supporti di dati con valore di mercato .....	5
2.3	Software su supporti di dati senza valore di mercato.....	5
2.3.1	Definizione .....	5
2.3.2	Elenco dei supporti di dati con programmi per computer o loro parti, senza valore di mercato .....	5
2.4	Assoggettamento all'imposta in territorio svizzero all'atto dell'importazione di software su supporti di dati senza valore di mercato .....	6
3	Importazioni esonerate dall'imposta.....	6
4	Base di calcolo dell'imposta .....	7
4.1	Principio .....	7
4.2	Programmi .....	7
4.3	Updates, upgrades e releases .....	9
4.4	Programmi dimostrativi (programmi demo) e programmi test.....	9
4.4.1	Programmi importati dalla stampa specializzata per test (si veda cifra 1.6.2) .....	9
4.4.2	Programmi dimostrativi (programmi demo).....	9
4.5	Segmenti di programmi, parti di programmi, programmi grezzi e programmi originali. ....	10
4.6	Dischetti chiave e hardlocks .....	10
4.7	Banca dati e schedari .....	10
4.8	Fornitura sulla base di un Escrow-Agreement .....	11
5	Casi speciali .....	11
5.1	Forniture di rimpiazzo .....	11
5.2	Forniture susseguenti .....	11
5.3	Copie pirata di software.....	12
6	Giustificativo di valore.....	12

## 1 Definizioni

### 1.1 Software

Con software si intendono le informazioni leggibili elettronicamente per la riproduzione di programmi o dati, che possono essere salvate su un supporto di dati (p.es. su dischetti, nastri magnetici, CD-ROM, DVD, hard-disk ecc.). Il software diviene commerciabile mediante salvataggio su un supporto elettronico, a meno che non venga trasmesso online.

Il software comprende i beni di cui alle cifre 1.2 fino 1.10 ad eccezione degli hardlocks.

### 1.2 Programmi (programmi di sistema e programmi d'applicazione)

I programmi servono a guidare il sistema (programmi di sistema e di rete, attivatori di stampante, ecc.) o a risolvere direttamente i compiti applicativi (elaborazione di testi, contabilità, ecc.).

Sovente i fornitori di programmi offrono dei pacchetti (o palette) di software. Trattasi in tal caso di un certo numero di programmi applicativi memorizzati su un solo supporto di dati. I singoli programmi di tali pacchetti possono essere attivati mediante un codice d'utente. L'utente riceve un codice per ogni programma acquistato o ottenuto su licenza.

### 1.3 Programmi rettificativi (patch-up; forniture di sostituzione)

Un programma fornito può essere difettoso. In tali casi, conformemente ai suoi impegni contrattuali il fornitore del programma deve fornire gratuitamente un software rettificativo. Egli consegna la stessa o una nuova versione del programma originale.

### 1.4 Forniture successive

L'importatore riceve dal fornitore estero dei programmi che sono in vero stati fatturati con la fornitura principale (p.es. elaboratori), ma che per una svista non furono allegati alla fornitura iniziale.

### 1.5 Updates, upgrades e releases

Gli updates, upgrades o releases servono ad adeguare i programmi esistenti alle nuove condizioni e/o esigenze dell'utente. Vengono forniti programmi completi della versione migliorata oppure soltanto le parti di programma modificate.

I fornitori di programmi consegnano gli updates, upgrades o releases in base a impegni contrattuali (contratto di licenza, contratto di manutenzione, ecc.) o a un contratto di vendita verso pagamento di una controprestazione.

### 1.6 Programmi di dimostrazione (programmi demo) e programmi per test

#### 1.6.1 Programmi di dimostrazione (programmi demo)

- i programmi utilizzabili solo durante un determinato lasso di tempo non prorogabile. Ciò si ottiene con una programmazione speciale;
- i programmi che contengono solo parti del programma completo o che possono essere utilizzati soltanto in modo limitato (p.es. banca di dati con un numero limitato di segmenti);
- i programmi utilizzabili durante un periodo limitato e usati senza restrizioni soltanto con un codice, un hardlock o un dischetto chiave. L'hardlock e il dischetto chiave sono forniti solo quando l'acquirente ha stipulato con il fornitore estero un contratto d'acquisto o di licenza.

### 1.6.2 Programmi importati dalla stampa specializzata per test

Programmi che la stampa specializzata importa per l'esecuzione di test e per la valutazione, a condizione che

- siano indirizzati a giornalisti specializzati o alla redazione del loro giornale,
- siano destinati all'esame e alla valutazione critica sulla stampa specializzata,
- dopo l'esame non siano utilizzati per altri scopi e
- nei documenti di scorta nonché nella dichiarazione doganale siano definiti come "software da testare/merce di prova".

### 1.7 Segmenti di programmi, parti di programmi, programmi greggi, programmi originali

I segmenti di programmi, le parti di programmi e i programmi greggi vengono sviluppati ulteriormente, aggiunti ad altri programmi o esaminati circa la loro funzionalità.

Sono reputati programmi originali quelli da cui l'importatore allestisce delle copie.

### 1.8 Dischetti chiave e hardlocks

I dischetti chiave contengono un codice (chiave, codice d'avvio, ecc.) che permette di accedere a determinati programmi memorizzati su un altro supporto.

Gli hardlocks sono una parte costitutiva dell'hardware (p.es. schede). Essi sono programmabili. A seconda della programmazione essi permettono di accedere a un programma determinato.

### 1.9 Escrow-Agreement

Contratto tra il fornitore del software e l'acquirente secondo cui i dati di base del programma (linguaggio di ordine) sono depositati presso terzi (fiduciari) o forniti all'acquirente quando subentrano determinati eventi (p.es. fallimento del fornitore di software).

### 1.10 Banca dati / schedari

Dati che gli utenti possono consultare tramite il programma.

## 2 Oggetto dell'imposta

### 2.1 In generale

L'oggetto dell'IVA all'importazione si distingue da quello dell'IVA in territorio svizzero. All'atto dell'importazione l'oggetto dell'imposta nasce non appena un bene viene fisicamente trasportato in Svizzera attraverso il confine doganale. Esso sussiste anche se il bene può essere importato in territorio svizzero in franchigia di dazio. Il trasporto attraverso il confine doganale non deve fondarsi su contratto di vendita. Anche i beni noleggiati, regalati o ceduti gratuitamente sono assoggettati all'IVA all'importazione. È considerato un bene ogni cosa mobile, comprese le prestazioni di servizi e i diritti inclusi.

L'oggetto dell'imposta non comprende soltanto la cosa fisica, ma anche le prestazioni di servizi e i diritti in essa inclusi. Il rapporto tra il valore materiale della cosa e il valore delle prestazioni di servizi o dei diritti non riveste alcuna importanza. Anche se il valore materiale rappresenta soltanto una parte minima delle prestazioni di servizi o dei diritti inclusi, l'oggetto dell'imposta è costituito dalla cosa, compresi le relative prestazioni di servizi e i diritti (p.es. programmi per computer su supporti di dati).

Tale principio implica che all'atto dell'importazione non vengono imposti soltanto la controprestazione, risp. il valore di mercato della cosa fisica, ma anche la controprestazione, risp. il valore di mercato delle prestazioni di servizi e/o dei diritti in essa inclusi.

Qualora un bene non venisse fisicamente trasportato in Svizzera attraverso il confine doganale, mancherebbe l'oggetto dell'imposta all'importazione e l'Amministrazione federale delle dogane non riscuoterebbe alcuna IVA. Questo accade per esempio nel caso di importazione di dati telematici. In siffatti casi la competenza per la riscossione dell'IVA incombe unicamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

## **2.2 Software su supporti di dati con valore di mercato**

L'importazione di software su supporti di dati (dischetti, nastri magnetici, CD-ROM, dischi duri, EPROM, EEPROM ecc.) con un valore di mercato soggiace all'IVA (art. 73 cpv. 1 e 2 LIVA). Si è in presenza di un supporto di dati con valore di mercato se il supporto di dati (comprese le corrispondenti prestazioni di servizio e i relativi diritti) presenta, al momento della dichiarazione per l'imposizione doganale, una natura e uno stato tali da poter essere acquistato sul libero mercato dietro versamento di una controprestazione oppure essere utilizzato, nei limiti del contratto di licenza, dietro pagamento di un diritto di licenza unico e se la controprestazione o il diritto di licenza non sono calcolati sulla base di un valore non fissato al momento dell'importazione.

L'imposizione del software con valore di mercato spetta all'Amministrazione federale delle dogane.

## **2.3 Software su supporti di dati senza valore di mercato**

### **2.3.1 Definizione**

Se al momento dell'importazione di un software su un supporto dati non è possibile stabilirne un valore di mercato, il valore del supporto dati, compresi le relative prestazioni di servizi e i diritti, è oggetto dell'imposta sul territorio svizzero (art. 73 cpv. 3 LIVA). L'imposizione compete all'Amministrazione federale delle contribuzioni risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Siffatti supporti vanno tuttavia dichiarati all'atto del passaggio del confine presso l'ufficio doganale per l'imposizione.

Non tutti i software su supporti di dati il cui valore non è noto al momento dell'importazione sono considerati software senza valore di mercato. La LIVA definisce il valore di mercato come il prezzo che un importatore, allo stadio dell'importazione, dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel paese di provenienza del bene al momento in cui sorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza per ottenere il medesimo bene.

Se un software su supporto di dati viene ceduto gratuitamente o l'importatore versa al fornitore la controprestazione per il diritto in correlazione con esso soltanto dopo che è stato rivenduto, ciò non significa automaticamente che tale software non abbia un valore di mercato.

Nella lista che segue sono elencati in modo esaustivo i software su supporti di dati o parti di essi all'importazione dei quali non è possibile determinare un valore di mercato. Per tali supporti di dati occorre indicare sul documento d'importazione un valore IVA tecnico di CHF 1.--. Per il valore statistico fanno stato le disposizioni dell'ordinanza sulla statistica del commercio esterno (valore franco frontiera svizzera).

### **2.3.2 Elenco dei supporti di dati con programmi per computer o loro parti, senza valore di mercato**

- Update/upgrade di programmi per computer, che possono essere acquistati solo nell'ambito di un contratto che non fissa la quantità e/o la periodicità delle importazioni di ulteriori supporti di dati durante il periodo di validità del contratto (p.es. contratto di manutenzione);
- File o parti di file, che possono essere acquistati solo nell'ambito di un contratto che non fissa la quantità e/o la periodicità delle importazioni di ulteriori supporti di dati durante il periodo di validità del contratto (p.es. aggiornamenti);

- Programmi per computer che possono essere acquistati soltanto pagando periodicamente dei diritti di licenza;

Per il supporto di dati è invece possibile determinare un valore di mercato se lo stesso programma per computer può anche essere acquistato pagando un prezzo d'acquisto unico o essere utilizzato pagando un diritto di licenza unico da definire al momento dell'importazione.

- Programmi per computer che non funzionano a causa della mancanza della licenza o che funzionano solo limitatamente e vengono ceduti gratuitamente;

Il termine "funzionano solo limitatamente" significa che il tempo di funzionamento o le funzioni del programma per computer sono limitate fintanto che l'utente non ha acquistato una licenza per il suo impiego. Dopo il pagamento della controprestazione per la licenza, egli riceve un codice, una scheda (dongle o altro) o una chiave con banca di dati per attivare il programma.

"Ceduti gratuitamente" significa che un siffatto programma per computer non è acquisito nell'ambito di un contratto di acquisto o di commissione né sulla base del versamento di una tassa di licenza o di un'altra controprestazione. La cessione gratuita di questo programma per computer deve essere accordata a chiunque.

Sono esclusi i programmi per computer il cui tempo di funzionamento è limitato solo finché l'utente, dopo aver acquistato la licenza e aver installato il programma, ha eseguito l'avvio del programma. Tale avvio rappresenta una misura di protezione dalle copie e non la sua attivazione sulla base dell'acquisto della licenza.

- Programmi per computer non disponibili sul libero mercato (p.es. programmi in corso di elaborazione);
- Segmenti o parti di programmi per computer il cui valore non figura né sui listini dei prezzi né sull'ordinazione, risp. sulla fattura.

#### **2.4 Assoggettamento all'imposta in territorio svizzero all'atto dell'importazione di software su supporti di dati senza valore di mercato**

Se l'acquirente di software su supporti di dati senza valore di mercato secondo l'articolo 24 LIVA è un contribuente, egli deve dichiararli in territorio svizzero presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein come acquisizione di una prestazione di servizi da un'impresa con sede all'estero. Qualora egli non sia registrato come contribuente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LIVA, tali prestazioni di servizi sono assoggettate all'imposta sempreché nell'anno civile egli acquisti prestazioni per un importo superiore a CHF 10'000.- alle condizioni indicate all'articolo 10 LIVA. Lo stesso vale del resto nel caso di consegne dall'estero di dati mediante teletrasmissione. L'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale Imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna (tel. 031 322 21 11), rilascia informazioni in merito agli acquirenti in Svizzera e l'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein, divisione Imposta sul valore aggiunto, Lettstrasse 37, FL-9490 Vaduz (tel. +423 236 68 17), agli acquirenti nel Principato del Liechtenstein.

### **3 Importazioni esonerate dall'imposta**

È esentata dall'IVA l'importazione di

- supporti di dati sui quali sono registrati delle informazioni commerciali o private (statistici, risultati commerciali, corrispondenza, ecc.) che sono scambiati gratuitamente tra persone fisiche o giuridiche;
- liste stampate messe gratuitamente a disposizione degli interessati quali supporti di comunicazione (p.es. quelli che permettono all'interessato di esaminare un archivio dati aperto).

## 4 Base di calcolo dell'imposta

### 4.1 Principio

Se l'importazione del software si fonda su un contratto di vendita o di commissione, l'IVA è calcolata sulla controprestazione. Quest'ultima comprende tutto ciò che l'importatore svizzero (utente, commerciante, ecc.), o un terzo in sua vece, paga o deve pagare per acquistare il software. La controprestazione include anche la rifusione di tutte le spese, comprese quelle fatturate separatamente (p.es. le spese d'installazione e d'istruzione).

Se l'importazione non si fonda su un contratto di vendita o di commissione, l'IVA è calcolata sul valore di mercato al primo luogo di destinazione in Svizzera, sempre che lo si possa stabilire al momento dell'importazione (vedi cifra 2). Per valore di mercato s'intende tutto ciò che l'importatore (utente, intermediario), allo stadio dell'importazione, dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente nel paese di provenienza del software nel momento in cui insorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza, per ottenere lo stesso bene.

### 4.2 Programmi

- Importazione di programmi sulla base di un contratto di vendita o di commissione

Al momento dell'importazione del programma, l'IVA all'importazione è percepita sulla controprestazione che il fornitore estero riceve dall'importatore. Sono parte integrante della controprestazione le spese accessorie fino al primo luogo di destinazione in Svizzera così come i costi d'eventuali modifiche, adattamenti, ecc.

Se si effettua un'importazione di un programma in spedizioni frazionate e se, per mezzo di un listino prezzi, comande, fatture, ecc., la controprestazione che l'importatore deve pagare per le spedizioni frazionate è conosciuta, l'IVA si calcola su quest'ultima.

Se, in virtù del contratto, il fornitore estero deve fornire ulteriormente degli updates, upgrades o releases e se, al momento dell'importazione del programma, i costi relativi non sono indicati separatamente nel giustificativo del valore, essi sono parte integrante della base di calcolo dell'imposta. Se per contro, i costi delle prestazioni fornite ulteriormente dal fornitore estero sono indicate separatamente nel giustificativo del valore, essi non devono essere assoggettati all'imposta al momento dell'importazione.

- Importazione di programmi sulla base di un contratto di licenza

In questo tipo di contratto, l'importatore riceve un diritto non cedibile d'utilizzazione del programma (licenza). Questo diritto può essere o meno limitato nel tempo. Tali contratti impediscono all'importatore di copiare il programma o di rivenderlo.

- Diritto di licenza unico

L'IVA all'importazione deve essere riscossa sul valore di mercato. Quest'ultimo corrisponde al diritto di licenza che deve essere pagato una sola volta. Esso dev'essere aumentato, nel caso specifico, delle spese accessorie fino al primo luogo di destinazione in Svizzera così come dei costi per le modifiche, adattamenti, ecc.

Se, in virtù del contratto, il fornitore estero deve fornire ulteriormente degli updates, upgrades o releases e se, al momento dell'importazione del programma, i costi relativi non sono indicati separatamente nel giustificativo del valore, essi sono parte integrante della base di calcolo dell'imposta. Se per contro, i costi delle prestazioni fornite ulteriormente dal fornitore estero sono indicate separatamente nel giustificativo del valore, essi non devono essere assoggettati all'imposta al momento dell'importazione.

- Diritto di licenza periodico

L'imposizione dei diritti di licenza che devono essere pagati ad intervalli periodici si effettua per mezzo dell'imposta su territorio svizzero. Al momento dell'importazione, bisogna dunque dichiarare un importo di CHF 1.- nella rubrica "valore IVA" della dichiarazione doganale.

L'imposizione si effettua invece all'importazione se lo stesso programma per computer può anche essere acquistato pagando un prezzo d'acquisto unico o essere utilizzato pagando un diritto di licenza unico da definire al momento dell'importazione (supporto di dati con valore di mercato).

- Importazione di programmi sulla base di consegna gratuita

- Con valore di mercato (si veda cifra 2)

L'IVA deve essere riscossa sul valore di mercato del programma al primo luogo di destinazione in Svizzera. È reputato valore di mercato il valore che sarà fatturato, per il diritto di licenza unico, ad un terzo indipendente in caso di vendita o consegna in virtù di un contratto di licenza.

Ai sensi di pacchetti di software, per valore di mercato s'intende il valore di tutti i programmi memorizzati sul supporto di dati che funzionano illimitatamente.

- Senza valore di mercato (si veda cifra 2)

L'ottenimento del programma senza valore di mercato è imposto su territorio svizzero. Al momento dell'importazione, bisogna dunque dichiarare un importo di CHF 1.- nella rubrica "valore IVA" della dichiarazione doganale.

- Ottenimento di prestazioni provenienti dall'estero sulla base di un contratto indipendente dall'importazione del programma.

Vi è ottenimento di prestazioni provenienti dall'estero sulla base di un contratto indipendente dall'importazione del programma allorquando:

- Un licenziatario riprende un programma su licenza. Secondo il contratto di licenza, ha il diritto di utilizzarlo su un determinato ordinatore. A seguito dell'acquisto di un ordinatore più potente, il contratto è adattato. Il prestatore di licenza autorizza di conseguenza l'installazione su un altro ordinatore del programma che gli ha fornito precedentemente.
- Un licenziatario riprende sotto licenza un programma che, in base al contratto, può essere utilizzato su un solo ordinatore. In seguito, vorrebbe anche utilizzarlo su altri ordinatori. Il prestatore di licenza l'autorizza di conseguenza ad installare sugli ordinatori supplementari il programma che gli ha fornito precedentemente.
- Un acquirente o un licenziatario ha acquistato o ripreso su licenza un determinato numero di programmi che fanno parte di un pacchetto software. Questi programmi sono stati imposti al momento dell'importazione. Più tardi, egli decide di acquistare o riprendere su licenza altri programmi che fanno parte del pacchetto software.

La conclusione di contratti per delle estensioni, licenze o acquisti di questo genere è considerata una prestazione autonoma. Le controprestazioni o diritti fatturati a tal fine non sono oggetto di una prestazione in rapporto all'importazione precedente. L'IVA dovuta su tali contratti conclusi in seguito non costituisce l'oggetto dell'imposta all'importazione, ma, nel caso specifico, deve essere pagata all'Amministrazione federale delle contribuzioni a titolo d'ottenimento di prestazione di servizio da parte d'impresе con sede all'estero (art. 24 LIVA).

### 4.3 Updates, upgrades e releases

- Importazione di updates, upgrades o releases sulla base di un contratto di vendita o di commissione

L'IVA si calcola sulla controprestazione al primo luogo di destinazione in Svizzera che l'importatore, o un terzo in sua vece, paga o deve pagare al fornitore estero per update, upgrade o release.

- Importazione di updates, upgrades o releases sulla base di un contratto di manutenzione
  - Con valore di mercato (si veda cifra 2)

Se il numero e/o la periodicità delle forniture di updates, upgrades o releases durante il termine di validità del contratto è conosciuto, l'imposta da riscuotere dev'essere ripartita uniformemente sul numero delle forniture importate durante tale periodo. L'imposta si calcola su questo importo aumentato delle spese accessorie fino al primo luogo di destinazione in Svizzera e deve essere riscossa al momento dell'importazione di ogni fornitura.

- Senza valore di mercato (si veda cifra 2)

Per update/upgrade di programmi per computer, che possono essere acquistati solo nell'ambito di un contratto che non fissa la quantità e/o la periodicità delle importazioni di ulteriori supporti di dati durante il periodo di validità del contratto, l'imposta sulla manutenzione è riscossa su territorio svizzero. Al momento dell'importazione, nella rubrica "valore IVA" della dichiarazione doganale, dovrà essere indicato un importo di CHF 1.-.

- Importazione di updates, upgrades o releases sulla base di una cessione gratuita

- Con valore di mercato (si veda cifra 2)

L'IVA si calcola sul valore di mercato degli updates, upgrades o releases al primo luogo di destinazione in Svizzera. È considerato valore di mercato il valore che sarà fatturato ad un terzo indipendente in caso di vendita o di rimessa dell'update, upgrade o release su licenza.

- Senza valore di mercato (si veda cifra 2)

Se non è possibile stabilire un valore di mercato per l'update, l'upgrade o la release, l'IVA viene riscossa su territorio svizzero. Al momento dell'importazione, nella rubrica "valore IVA" della dichiarazione doganale, dovrà essere indicato un importo di CHF 1.-.

### 4.4 Programmi dimostrativi (programmi demo) e programmi test

#### 4.4.1 Programmi importati dalla stampa specializzata per test (si veda cifra 1.6.2)

Al momento dell'importazione di programmi test, nella rubrica "valore IVA" della dichiarazione doganale, dovrà essere indicato un importo di CHF 1.-.

#### 4.4.2 Programmi dimostrativi (programmi demo)

- con valore di mercato (si veda cifra 2)

L'IVA all'importazione per programmi dimostrativi si calcola sul valore di mercato al primo luogo di destinazione in Svizzera. È considerato valore di mercato il valore che sarà fatturato ad un terzo indipendente in caso di vendita o di rimessa su licenza.

- Senza valore di mercato (si veda cifra 2)

Se non è possibile stabilire un valore di mercato per il programma dimostrativo, l'IVA viene riscossa su territorio svizzero. Al momento dell'importazione, nella rubrica "valore IVA" della dichiarazione doganale, dovrà essere indicato un importo di CHF 1.-.

#### 4.5 Segmenti di programmi, parti di programmi, programmi grezzi e programmi originali.

- Con valore di mercato (si veda cifra 2)

L'IVA all'importazione per un segmento di programma, per una parte di un programma, per un programma grezzo e per un programma originale, si calcola sul valore di mercato al primo luogo di destinazione. È considerato valore di mercato il valore che sarà fatturato ad un terzo indipendente in caso di vendita o di rimessa su licenza.

- Senza valore di mercato (si veda cifra 2)

Se non è possibile stabilire un valore di mercato per un segmento di programma, per una parte di un programma, per un programma grezzo e per un programma originale, l'IVA viene riscossa su territorio svizzero. Al momento dell'importazione, nella rubrica "valore IVA" della dichiarazione doganale, dovrà essere indicato un importo di CHF 1.-.

#### 4.6 Dischetti chiave e hardlocks

Il programma inizialmente importato allo scopo di dimostrazione è acquistato o acquisito su licenza. Di conseguenza il fornitore di software trasmette all'acquirente o al licenziatario il dischetto chiave o hardlocks. Per quest'importazione, l'IVA dev'essere calcolata sulla base della controprestazione o sul valore di mercato del programma secondo le indicazioni alla cifra 4.2.

#### 4.7 Banca dati e schedari

- Importazioni sulla base di un contratto di vendita o di commissione

- Abbonamenti

Il prezzo dell'abbonamento dev'essere ripartito uniformemente sul numero di forniture effettuate durante il periodo corrispondente.

- Altri contratti

L'IVA dev'essere riscossa sulla controprestazione al primo luogo di destinazione in Svizzera, che l'importatore deve pagare al fornitore estero.

- Il prezzo di vendita della banca dati o dello schedario comprende la fornitura dell'aggiornamento

Gli aggiornamenti per un periodo determinato (p.es. un anno) sono compresi nel prezzo di vendita dello schedario o della banca dati. Se i relativi costi non sono indicati separatamente nel giustificativo del valore, essi sono parte integrante della base di calcolo dell'imposta al momento dell'importazione di banche dati o schedari. Se, al contrario, questi costi sono indicati separatamente nel giustificativo del valore, essi non devono essere imposti al momento dell'importazione.

Se gli aggiornamenti sono stati imposti sia al momento della loro importazione che al momento dell'importazione della banca dati o dello schedario, l'IVA percepita in troppo è rimborsata a determinate condizioni dalla Direzione di circondario competente.

- Altre importazioni

- Con valore di mercato (si veda cifra 2)

L'IVA all'importazione di banche dati o schedari, si calcola sul valore di mercato al primo luogo di destinazione in Svizzera. È considerato valore di mercato il valore che sarà fatturato ad un terzo indipendente in caso di vendita di banche dati o schedari.

- Senza valore di mercato (si veda cifra 2)

L'IVA sugli schedari e le banche dati sono è riscossa su territorio svizzero. Al momento dell'importazione, nella rubrica "valore IVA" della dichiarazione doganale, dovrà essere indicato un importo di CHF 1.-.

#### **4.8 Fornitura sulla base di un Escrow-Agreement**

Nell'ambito della fornitura di un programma per il quale è possibile stabilire un valore di mercato (si veda cifra 2), viene stipulato un escrow agreement.

Se il programma è importato, adempiendo la fattispecie fiscale dell'importazione, l'IVA si calcola in base al valore di mercato al primo luogo di destinazione in Svizzera. Per contro, le prestazioni fornite in osservanza all'escrow agreement sono considerate prestazioni di servizio e i rispettivi costi sono assoggettati all'imposta e non dell'Amministrazione federale delle dogane.

### **5 Casi speciali**

#### **5.1 Forniture di rimpiazzo**

Il fornitore di un programma difettoso lo rimpiazza gratuitamente in virtù dei suoi impegni contrattuali.

- Con valore di mercato (si veda cifra 2)

L'IVA gravante l'importazione della fornitura di rimpiazzo deve essere riscossa sul valore di mercato al primo luogo di destinazione in Svizzera. È considerato tale il valore che deve essere fatturato, nel caso di consegna in virtù di un contratto di licenza, per la vendita del programma o per il diritto di licenza unico. Per conseguenza è imponibile l'importo sul quale l'IVA è stata calcolata al momento dell'importazione del programma difettoso.

A certe condizioni e in caso di ricorso, la Direzione di circondario competente rimborsa l'IVA riscossa sull'importazione della fornitura di rimpiazzo.

- Senza valore di mercato (si veda cifra 2)

La fornitura di rimpiazzo è assoggettata all'imposta su territorio svizzero. Al momento dell'importazione, nella rubrica "valore IVA" della dichiarazione doganale, dovrà essere indicato un importo di CHF 1.-.

#### **5.2 Forniture susseguenti**

L'importatore riceve dal fornitore estero di un programma che era stato assoggettato all'imposta al momento dell'importazione della fornitura principale ma che, per errore, non sono stati consegnati.

- Con valore di mercato (si veda cifra 2)

L'IVA gravante l'importazione della fornitura susseguente dev'essere riscossa sul valore di mercato al primo luogo di destinazione in Svizzera. È considerato tale il valore che deve essere fatturato, nel caso di consegna in virtù di un contratto di licenza, per la vendita del programma o per il diritto di licenza unico.

A certe condizioni e in caso di ricorso, la Direzione di circondario competente rimborsa l'IVA riscossa sull'importazione della fornitura di rimpiazzo.

- Senza valore di mercato (si veda cifra 2)

La fornitura di rimpiazzo è gravata dall'IVA su territorio svizzero. Al momento dell'importazione, nella rubrica "valore IVA" della dichiarazione doganale, dovrà essere indicato un importo di CHF 1.-.

### 5.3 Copie pirata di software

- L'importazione sorge dalla vendita

L'IVA è calcolata in base alle controprestazione al primo luogo di destinazione in Svizzera che l'acquirente svizzero paga al fornitore estero per la copia pirata del software.

- L'importazione non sorge dalla vendita

L'IVA è calcolata in base al valore di mercato al primo luogo di destinazione in Svizzera.

All'atto della determinazione del valore di mercato per la copia pirata di un software bisogna operare la distinzione seguente.

- Nel paese di provenienza la copia pirata può essere acquistata liberamente e il prezzo commerciale è documentato con certezza.

Per valore di mercato si intende il prezzo pagato nel libero commercio del paese di provenienza. Tale prezzo va comprovato con documenti adeguati (p.es. listino dei prezzi o bollettino d'ordinazione).

- Altri

È considerato valore di mercato il prezzo che si dovrebbe pagare nel paese di provenienza per l'acquisto di un software originale.

## 6 Giustificativo di valore

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (p.es. la persona addetta al trasporto, la persona incaricata della dichiarazione doganale) deve dichiarare per imposizione doganale ogni bene trasportato attraverso il confine doganale. Spetta alla persona di indicare il valore del software al primo luogo di destinazione in Svizzera.

Se viene eseguito un esame sommario, l'ufficio doganale deve richiedere un giustificativo di valore per il controllo della base di calcolo dell'imposta. Se il fornitore estero rilascia una fattura su carta e questa è disponibile al momento della dichiarazione doganale, occorre presentare tale fattura all'ufficio doganale.

Se una fattura non è ancora o non sarà mai emessa e l'ufficio doganale conosce il motivo di tale mancanza, per determinare la base di calcolo dell'imposta al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero esso può accettare un giustificativo del valore diverso dalla fattura (p.es. contratto, fattura pro forma, conferma del valore da parte dell'importatore, listino prezzi). È tuttavia fondamentale che l'ufficio doganale non nutra dubbi sull'esattezza del valore indicato su tale prova. Le fatture pro forma sono pertanto idonee come giustificativi del valore se per un'importazione non viene allestita alcuna fattura a carico dell'importatore (p.es. forniture gratuite, sostituzioni in garanzia, forniture parziali di un mandato globale).

Nel campo dei software è un vantaggio se il fornitore, nel giustificativo di valore, fornisce dati precisi riguardo la natura del software. Ciò facilita sensibilmente il trattamento doganale.